

Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2012 — MIP Metro/UAMI — J. C. Ribeiro (MISS B)

(Causa T-485/10) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo MISS B — Marchio nazionale denominativo anteriore miss H — Marchio internazionale denominativo anteriore Miss H — Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori Miss H. — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 373/09)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. C. Plate e R. Kaase)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: V. Melgar e P. Guimarães, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: J. C. Ribeiro, SGPS, SA (Vergada, Portogallo) (rappresentante: avv. A. Freire Pinto)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 5 agosto 2010 (procedimento R 1526/2009-1), relativa ad un'opposizione tra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG e la J. C. Ribeiro, SGPS, SA.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'UAMI.
- 3) La J. C. Ribeiro, SGPS, SA sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 346 del 18.12.2010.

Ordinanza del Tribunale del 17 ottobre 2012 — Régie Networks e Nrj Global/Commissione

(Causa T-340/11) ⁽¹⁾

(«**Ricorso per risarcimento danni — Aiuti di Stato — Prescrizione — Danno risarcibile — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto — Incompetenza manifesta**»)

(2012/C 373/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Régie Networks (Lione, Francia); e Nrj Global (Parigi, Francia) (rappresentanti: B. Geneste e C. Vannini, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e S. Thomas, agenti)

Oggetto

Ricorso per risarcimento danni proposto sulla base dell'articolo 340 TFUE diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti, da un lato, a seguito della decisione illegittima della Commissione del 10 novembre 1997 relativa all'aiuto di Stato N 679/97 e, dall'altro, a causa di una pretesa violazione del principio di buona amministrazione che deriverebbe dalla mancata eliminazione, da parte della Commissione, degli effetti dannosi di tale decisione

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Régie Networks e la NRJ Global sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 282 del 24.9.2011.

Ricorso proposto il 21 settembre 2012 — SFC Jardibric/UAMI — Aqua Center Europa (AQUA FLOW)

(Causa T-417/12)

(2012/C 373/11)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: SFC Jardibric (Saint Jean de la Ruelle, Francia) (rappresentante: avv. J. L. Fourgoux)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aqua Center Europa, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 luglio 2012, procedimento R 2230/2010-4, recante rigetto dell'appello contro la decisione della divisione di annullamento del 16 settembre 2010;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «AQUA FLOW» per prodotti delle classi 6, 7, 9, 11, 17, 19 e 21 — marchio comunitario n. 1162064.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: La Aqua Center Europa, SA.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: Marchio figurativo nazionale contenente l'elemento denominativo «VAQUA FLOW» per prodotti della classe 11.

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti:

- Violazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;
- Assenza di rischio di confusione quanto ai prodotti;
- Assenza di confusione tra i segni.

Ricorso proposto il 25 settembre 2012 — LVM/Commissione

(Causa T-419/12)

(2012/C 373/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a. G. (Münster, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Birnstiel, H. Heinrich e J. O. Schrotz)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 17 luglio 2012, con la quale è stata respinta la richiesta della ricorrente, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001⁽¹⁾, di accedere a determinati documenti di un procedimento in materia di intese (COMP/39.125 — Carglass);
- condannare la convenuta alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo: omesso esame dei singoli documenti indicati nella richiesta

Con il primo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione non si fonda su un esame concreto e individuale di ogni singolo documento. A parere della ricorrente, la decisione impugnata si basa sull'erronea considerazione, secondo cui nel caso di specie sussisterebbe la presunzione generale dell'applicabilità di una deroga.

- 2) Secondo motivo: violazione dell'obbligo di motivazione

Nell'ambito del presente motivo, la ricorrente afferma che la Commissione, nella sua decisione, ha motivato il rigetto integrale della sua domanda solo con valutazioni generiche e, pertanto, in modo insufficiente. Al riguardo, la ricorrente fa valere la violazione dell'obbligo di motivazione e, di conseguenza, l'inosservanza di norme processuali essenziali.

- 3) Terzo motivo: errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001

Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene l'erronea interpretazione e applicazione da parte della Commissione delle deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001. A parere della ricorrente, la Commissione nega il rapporto regola-eccezione e si basa su un'interpretazione troppo ampia della «tutela dell'attività di indagine» e del concetto degli «interessi commerciali».

- 4) Quarto motivo: omessa considerazione dell'applicazione di diritto privato della normativa in materia di intese come interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001